



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

Sezione I civile

ORDINANZA

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.6.2026;

esaminati gli atti del presente procedimento e valutate le dichiarazioni rese in udienza dai difensori delle parti;

premesso che:

- *Parte_1* e *Parte_2* hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 675/2026 del 17.3.2026, con cui questo Tribunale aveva ingiunto a ciascuna delle due l'immediato pagamento della somma di euro 83.215,39 (oltre interessi e spese legali), quale corrispettivo della cessione realizzata in loro favore della quota di partecipazione detenuta da *CP_1* (poi fallito) nella società Immobiliare F.Ili Cuneo S.a.s. di Cuneo Barbara & C.;
- le opposenti hanno in pari tempo spiegato istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, deducendo che la controversia esulava dalla competenza del giudice adito in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società;
- il *Controparte_2* ha nondimeno eccepito la nullità della predetta clausola compromissoria perché contrastante con il disposto di cui all'art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;

considerato preliminarmente che l'opposizione proposta da *Parte_2* appare tardiva; dalle risultanze fin qui acquisite emerge infatti che il decreto ingiuntivo è stato a lei notificato il 27.3.2026 e che la citazione in opposizione è stata notificata, nell'interesse della predetta, a controparte solo il 11.5.2026, dunque oltre il termine di quaranta giorni accordato per promuovere opposizione;

ritenuto, in ogni caso, che l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto formulata da ambedue le opposenti non possa allo stato trovare accoglimento; valgano al riguardo le seguenti considerazioni:

- dalle produzioni fin qui versate in atti, e dalle deduzioni delle parti, risulta che nell'atto costitutivo della società Immobiliare F.lli Cuneo S.a.s. di Cuneo Barbara & C. sia stata inserita, fin dalla stipulazione dell'atto (intervenuta il 22.2.1999), una clausola compromissoria, in forza della quale: *"Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra essi e la Società, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo dai due arbitri così nominati"* (art. 8);
- si tratta di clausola che – sia pure alla stregua di una valutazione sommaria quale pertiene alla presente sede – si appalesa non conforme alla regola che impone che nelle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi di società la nomina degli arbitri sia effettuata da soggetto estraneo alla società; regola sancita dapprima dall'art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003 e oggi dall'art. 838 *bis*, comma 2, c.p.c. e assistita dalla espressa comminatoria di nullità;
- occorre qui richiamare gli orientamenti sul punto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *i)* la anzidetta regola rinviene il proprio fondamento nel principio di ordine pubblico di imparzialità della decisione, "consolidando la indipendenza e la imparzialità dell'arbitro attraverso la terzietà del designatore" (v. Cass. civ., sez. III, 9.12.2010, n. 24867); *ii)* essa integra una delle ipotesi di "espresso divieto di legge" che, ai sensi dell'art. 806, comma 1, c.p.c., vale a precludere l'arbitrabilità della controversia, pure se la lite verta su diritti altrimenti disponibili (v. Cass. civ., sez. VI, 20.7.2022, n. 22764); *iii)* la regola riguarda sia le clausole compromissorie per arbitrato rituale sia quelle che contemplano un arbitrato irrituale (v. Cass. civ., sez. I, 28.7.2015, n. 15841); *iv)* trova applicazione anche alle società di persone (v. Cass. civ., sez. VI, 24.10.2016, n. 21422); *v)* si applica altresì alle clausole compromissorie statutarie introdotte anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. 5/2003 (v. Cass. 21422/2016); *vi)* rispetto a queste ultime, in particolare, la regola importa la nullità sopravvenuta o comunque la sopravvenuta inefficacia della clausola difforme (v. Cass. civ., sez. I, 17.2.2014, n. 3665); *vii)* nelle società di persone – rispetto

alle quali non trovano applicazione gli artt. 223 *bis* e 223 *duodecies* disp. att. c.c. – la regola trova peraltro applicazione immediata dal 1.1.2004, importando da quella data la nullità o inefficacia sopravvenuta delle clausole difformi preesistenti (v. Cass. 3665/2014); *viii*) la previsione di cui all’art. 41, comma 1, d.lgs. 5/2003 (nella sua formulazione originaria) non vale in ogni caso a sancire la salvezza delle clausole arbitrali preesistenti, ove difformi dalla regola di cui all’art. 34, comma 2, d.lgs. citato (v. Cass. 15841/2015); *ix*) non ha pregio la tesi del “doppio binario”, secondo cui la clausola non conforme alla predetta regola sarebbe suscettibile di conversione in clausola per arbitrato di diritto comune (v. Cass. civ., sez. VI, 10.10.2012, n. 17287);

ritenuto che, alla luce delle pregresse considerazioni, non possa allo stato condursi con esito positivo alcuna valutazione di verosimiglianza della domanda spiegata dalle opposizioni;

considerato di dover allora rigettare l’istanza di sospensiva promossa dalle predette,

P.Q.M.

rigetta l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 675/2026 del 17.3.2026.

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Genova, 15.6.2026

Il giudice
Matteo Gatti